

Ritenute fiscali convenzionali applicabili alle royalties discografiche

L'Agenzia Entrate conferma il regime fiscale convenzionale sia ai diritti d'autore che ai diritti "connessi al diritto d'autore"

/ **Andrea DI BARTOLOMEO e Emilio GNECH**

I diritti "connessi ai diritti d'autore" beneficiano delle **Convenzioni** contro le doppie imposizioni anche quando il testo dell'articolo del trattato che regola la tassazione dei canoni si limita a fare riferimento ai **diritti d'autore** e non anche agli altri analoghi compensi.

L'Agenzia delle Entrate lo ha confermato non solo nella risposta n. [493/2020](#), riguardante la [Convenzione](#) con la Svizzera, ma anche nel recente interpello n. 956-2984/2021 del 3 dicembre 2021, in attesa di pubblicazione, riguardante la [Convenzione](#) con il Regno Unito.

In sostanza, l'applicazione delle ritenute ridotte in base alle Convenzioni spetta non soltanto quando il trattato richiama, oltre ai diritti d'autore, anche gli analoghi compensi (come nel caso della [Convenzione](#) con la Germania descritto nella risoluzione n. [12/2004](#)), ma **anche** quando il trattato cita **solo** i "diritti d'autore".

La risposta n. 956-2984/2021 riguarda la tassazione delle royalties infragruppo corrisposte da una **società discografica italiana** a una consociata estera a fronte del diritto esclusivo di sfruttamento in Italia delle registrazioni master costituenti il repertorio "locale" della licenziante estera.

Le pattuizioni circa le modalità di sfruttamento del repertorio musicale detenuto dalle varie società del gruppo sono regolate, nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, da un **accordo quadro** ("Master Agreement"), il quale rinvia a specifici accordi che disciplinano in modo analitico i diritti connessi all'acquisizione, da parte di ciascuna società del Gruppo, della licenza per lo sfruttamento del repertorio internazionale detenuto da altre consociate nei rispettivi contesti locali.

La questione oggetto dell'istanza riguardava in particolare il rapporto contrattuale in essere tra la consociata inglese, nella veste di proprietaria del proprio repertorio locale nonché **licenziante**, e la società italiana in qualità di **licenziataria**.

L'istante, dopo aver ricordato che la normativa italiana ([art. 23](#), comma 2, lett. c) del TUIR) sancisce la territorialità in Italia delle royalties corrisposte da soggetti residenti in Italia a soggetti non residenti, con conseguente applicazione della ritenuta d'imposta in uscita nella misura del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare *ex* [art. 25](#) del DPR 600/1973, ritiene tuttavia che trovi applicazione il più favorevole regime fi-

scale previsto dall'[art. 12](#) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Uk, con conseguente applicabilità della ritenuta fiscale nella misura ridotta dell'8%, stante il fatto che la normativa convenzionale deve ritenersi **prevalente sull'ordinamento interno** ai sensi dell'[art. 169](#) del TUIR e dell'[art. 75](#) del DPR 600/1973.

La Convenzione Italia-Regno Unito è una di quelle che non contengono un esplicito richiamo agli "analoghi compensi".

Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate conferma che nella **nozione di "royalties"** ai fini convenzionali rientrano sia i compensi derivanti dai "diritti d'autore" (copyright), sia i compensi derivanti dal diritto esclusivo di utilizzare **industrialmente e commercialmente** le riproduzioni e duplicazioni foniche ("registrazioni") dei supporti fonografici derivanti dalle registrazioni master e dei contenuti audiovisivi (c.d. "diritti connessi al diritto d'autore" di cui agli [artt. 72](#) e ss. della L. 633/1941 – legge sul diritto d'autore –, nel cui ambito rientrano i diritti dei produttori fonografici).

E per tale via l'Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che i compensi dovuti dalla società discografica italiana alla consociata Uk per l'utilizzo industriale e commerciale delle registrazioni, integrando anch'essi (al pari dei diritti d'autore) la nozione "convenzionale" di royalties, possano essere assoggettati a **ritenuta** nella misura **convenzionale** dell'**8%**, nel presupposto ovviamente (non accertabile in sede di trattazione dell'istanza) che la licenziante Uk sia fiscalmente residente in Uk ai fini convenzionali, sia l'effettiva beneficiaria delle royalties e non abbia una stabile organizzazione in Italia.

Nessun rilievo, quindi, viene dato al fatto che nella Convenzione con il Regno Unito non siano espressamente citati i diritti "analoghi" al diritto d'autore. Queste conclusioni devono quindi considerarsi valide anche per le **altre Convenzioni** che contengano una formulazione analoga, sotto questo aspetto, a quella presente nei trattati con Svizzera e Regno Unito.

L'Agenzia delle Entrate rammenta altresì che è comunque facoltà dei sostituti d'imposta applicare, sotto la propria responsabilità, il regime fiscale previsto dalla Convenzione stipulata dall'Italia con il **Paese di residenza** del titolare del reddito.